

**Sentenza n. 152/2026**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

nelle persone dei seguenti magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Gianpiero D'Alia

Consigliere (relatore)

Carlo Efisio Marré Brunenghi

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24345** del registro di segreteria sul conto giudiziale

n. 41353, relativo all'esercizio 2016, reso da **Ada Francesca Federico** (cod.

fisc.: FDRDRN59C41D582E), in qualità di agente contabile del Comune di

Cosenza addetto alla riscossione dei proventi canone aree pubbliche - COSAP,

rappresentata e difesa, congiuntamente o disgiuntamente, come da procura

in atti dagli avvocati Elisabetta Granieri (cod. fisc.: GRNLBT81P70D086K), con

domicilio digitale eletto al seguente indirizzo p.e.c.: [avvocatoelisabettagra-](mailto:avvocatoelisabettagra-@pec.it)

nieri@pec.giurffre.it, e Mario Ossequio (cod. fisc.: SSQMRA67C01D086G), con

domicilio digitale eletto al seguente indirizzo p.e.c.: mario@pec.ossequio.it, con

domicilio fisico presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, corso Giuseppe

Mazzini n. 121;

nella pubblica udienza del 29 aprile 2026, udita la relazione del giudice rela-

tore, consigliere Gianpiero D'Alia, presenti gli avvocati Elisabetta Granieri e

Mario Ossequio, udito quest'ultimo per l'agente contabile, sentito il pubblico

ministero nella persona del S.P.G. Costantino Nassis. Nessuno è comparso per

	l'amministrazione.	
	FATTO E DIRITTO	
	1. Con relazione n. 127/2025, il magistrato istruttore ha chiesto che venga	
	dichiarata l'irregolarità del conto giudiziale meglio specificato in epigrafe. In-	
	fatti, premesso che il conto discende da separata iscrizione a ruolo delle varie	
	gestioni riportate nell'originario conto giudiziale n. 40223, per il complessivo	
	importo di € 1.096.758,77, ha rappresentato che l'agente contabile ha deposi-	
	tato, per l'esercizio finanziario sopra citato, oltre alla contabilità omnicompren-	
	siva di gestioni disomogenee, n. 24 prospetti inclusivi delle riscossioni, suddi-	
	visi per tipologia, tra cui quello relativo al conto in esame. Stante la pluralità	
	di gestioni disomogenee, è stata rimessa al collegio la questione relativa alla	
	inammissibilità, ovvero alla improcedibilità del conto giudiziale. Con sen-	
	tenza n. 59/2023 il collegio, rilevato che il conto presenta in allegato dei sub-	
	conti mensili (regolarmente sottoscritti), recanti una ordinata ripartizione in-	
	terna, ciascuno dei quali completo dell'importo della riscossione e del river-	
	samento, onde si tratta, più che di un conto cumulativo, di una pluralità di	
	conti unificati in un unico prospetto riassuntivo, ha disposto la separata	
	iscrizione a ruolo, al fine di procedere ad una ricostruzione delle singole ge-	
	stioni. La Segreteria ha, pertanto, proceduto all'apertura dei conti giudiziali	
	per ciascuna delle anzidette gestioni comprese nell'originario conto giudi-	
	ziale. Il magistrato designato, richiamata la documentazione di rito richiesta,	
	ha evidenziato la sussistenza di irregolarità formali. Il conto giudiziale, in-	
	fatti, non contiene tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al d.P.R.	
	194/1996. Le sezioni relative agli estremi della riscossione non indicano, in-	
	fatti, i numeri delle ricevute, ma solo gli importi, e la sezione relativa ai	
	2	

	versamenti in tesoreria indica solo i numeri delle reversali e non anche le	
	date delle quietanze ed i singoli importi. Per ciò che riguarda le verifiche for-	
	mali, è stato, inoltre, accertato con la menzionata sentenza n. 59/2023 che,	
	alla luce delle normative regolamentari vigenti, le somme riscosse per la ge-	
	stione oggetto di verifica afferiscono tutte all'agente contabile, nominato con	
	determinazione dirigenziale n. 1248 del 13 luglio 2016. Sulla tenuta delle	
	scritture contabili, richiamate le disposizioni normative e regolamentari ap-	
	plicabili ed in particolare l'art. 194, c. 2, del r.d. n. 827/1924 (Regolamento	
	per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato)	
	e l'art. 19 del regolamento che disciplina il servizio economale, l'istruttore ha	
	sottolineato che risultano disattesi gli elementari obblighi di tenuta dei regi-	
	stri contabili. In particolare, è stata rilevata la mancata tenuta del giornale	
	di cassa (con riguardo al quale il responsabile del servizio finanziario ha at-	
	testato che <i>"considerato che si sta procedendo all'informatizzazione al mo-</i>	
	<i>mento non viene redatto il giornale di cassa"</i>) ed il difetto di consequenzialità	
	nella numerazione delle ricevute di riscossione (presumibilmente è stato uti-	
	lizzato un unico bollettario per tutte le tipologie di riscossioni, stante l'origi-	
	naria gestione unitaria). Nel merito, è stato accertato che le riscossioni ren-	
	dicontate sul conto giudiziale corrispondono alle ricevute della riscossione in	
	atti. È stato evidenziato, tuttavia, che alcune bollette di riscossione (riepilo-	
	gate su foglio <i>excel</i> inclusivo di tutte le riscossioni facenti capo all'agente),	
	ovvero i progressivi n. 96, n. 255, n. 630, n.1949, n. 3416, n. 4239, n. 5411,	
	n. 7790, n. 8978, n. 11336, n. 11907, n. 12992, n. 13451, n. 14483, n.	
	17318, n. 18354, n. 19256, n. 19260, n. 20291, n. 22958, n. 22988, n.	
	23861 risultano mancanti. Sul punto, l'amministrazione ha attestato che le	
	3	

	194/1996, posto che, come è stato accertato in sede istruttoria, le sezioni	
	relative agli estremi della riscossione non indicano i numeri delle ricevute,	
	ma solo gli importi, la sezione relativa ai versamenti in tesoreria indica solo	
	i numeri delle reversali e non anche le date delle quietanze ed i singoli im-	
	porti. Inoltre, ai sensi dell'art. 194, c. 2, del r.d. n. 827/1924 (<i>"gli agenti</i>	
	<i>contabili (...) non possono neppure essere discaricati quando abbiano usato</i>	
	<i>irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti, e nelle</i>	
	<i>spedizioni o nel ricevimento del danaro e delle cose mobili"</i>) e dell'art. 19 del	
	regolamento che disciplina il servizio economale (<i>"Sotto la direzione dell'Uffi-</i>	
	<i>cio di Contabilità, l'Economo deve tenere costantemente aggiornati tutti i libri</i>	
	<i>e i registri occorrenti per il chiaro e disbrigo delle incombenze affidategli (par-</i>	
	<i>titario delle anticipazioni, bollettari, inventari dei mobili e dei depositi, libro</i>	
	<i>delle ordinazioni, registro di carico e scarico, libro dei fornitori etc.. Per quanto</i>	
	<i>concerne le Entrate dovrà periodicamente e secondo le istruzioni ricevute ver-</i>	
	<i>sarle nella Tesoreria comunale secondo la emissione degli ordini di incasso da</i>	
	<i>parte dell'Ufficio di ragioneria, ordini di incasso predisposti da detto Ufficio o</i>	
	<i>richiesti direttamente dallo stesso economo."</i>), sono stati disattesi gli elemen-	
	tari obblighi di tenuta dei registri contabili, ove si consideri che non risulta	
	la prescritta tenuta del giornale di cassa e che vi è un evidente difetto di	
	consequenzialità nella numerazione delle ricevute di riscossione. A conferma	
	delle già indicate irregolarità, è appena il caso di osservare che l'art. 81, c. 7,	
	del regolamento di contabilità onera l'agente contabile dell'aggiornamento dei	
	registri di pertinenza <i>"(...) numerati e vidimati dal dirigente del settore ragio-</i>	
	<i>neria o da un suo delegato."</i> Si prende atto, inoltre, della dichiarazione	
	dell'amministrazione che ha attestato che le ricevute mancanti, sopra	
	5	

	indicate, non possono essere associate ad alcun conto giudiziale, sicché,	
	sotto questo profilo, la gestione in esame non può dirsi irregolare. Il collegio,	
	considerato che è stata accertata la quadratura delle riscossioni rendicontate	
	sul conto giudiziale con le ricevute della riscossione in atti e che i versamenti	
	in tesoreria corrispondono alle somme riscosse, ritiene che il conto giudiziale	
	debba essere dichiarato irregolare senza ammanco. Quanto all'ulteriore do-	
	manda del p.m., formulata in udienza, di trasmissione all'amministrazione	
	del presente provvedimento ai sensi dell'art. 21 del r.d. n. 1214 del 1934, è	
	appena il caso di osservare che, in materia di conti giudiziali, tutte le sen-	
	tenze della Corte dei conti vengono comunicate all'amministrazione di appar-	
	tenenza dell'agente, la quale è parte necessaria del giudizio.	
	P.Q.M.	
	la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, defini-	
	tivamente pronunciando dichiara irregolare il conto giudiziale indicato in epi-	
	grafe. Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.	
	Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026.	
	Il RelatoreIl Presidente	
	Gianpiero D'AliaDomenico Guzzi	
	<i>Firmato digitalmente</i> <i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositato in Segreteria il 14/05/2026	
	Il Funzionario responsabile	
	Dott.ssa Stefania Vasapollo	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	6	